



La
Corte dei Conti

N. 14/CONTR/RQ/10

A Sezioni riunite in sede di controllo
composte dai magistrati:

Presidente	dott.	Tullio	LAZZARO
Presidenti di sezione:	dott.	Giuseppe S.	LAROSA
	dott.	Gian Giorgio	PAEOLOGO
	dott.	Maurizio	MELONI
	dott.	Luigi	MAZZILLO
Consiglieri:	dott.	Paolo	NERI
	dott.	Mario	FALCUCCI
	dott.	Ernesto	BASILE
	dott.	Carlo	CHIAPPINELLI
	dott.	Simonetta	ROSA
	dott.	Guido	MACCAGNO
	dott.	Ermanno	GRANELLI
	dott.	Francesco	PETRONIO
	dott.	Maurizio	PALA
	dott.	Marco	PIERONI
	dott.	Mario	NISPI LANDI
	dott.	Vincenzo	GUIZZI
	dott.	Enrico	FLACCADORO
	dott.	Giorgio	CANCELLIERI
	dott.	Vincenzo	PALOMBA
	dott.	Giovanni	MOCCI
	dott.	Luigi	PACIFICO
	dott.	Adelisa	CORSETTI
	dott.	Andrea	BALDANZA
Primi Referendari:	dott.	Oriana	CALABRESI
	dott.	Giancarlo	ASTEGIANO
	dott.	Donatella	SCANDURRA
	dott.	Luisa	de PETRIS
	dott.	Alessandra	SANGUIGNI
	dott.	Giuseppe M.	MEZZAPESA

VISTI il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e le successive modificazioni nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

VISTO l'art. 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

VISTO l'art. 4 del DL 23.10.1996, n. 543, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639;

UDITO, nella Camera di Consiglio del 14 maggio 2010, il relatore dott. Paolo NERI

ha approvato la

Relazione sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relative alle leggi pubblicate nel quadrimestre settembre-dicembre 2009.

La presente relazione è corredata dai seguenti allegati:

- 1) elenco delle leggi pubblicate nel quadrimestre;
- 2) esposizione dei nuovi oneri finanziari indicati dalle singole leggi;
- 3) ripartizione degli oneri stessi in relazione alle diverse forme di copertura;
- 4) elenco dei decreti legislativi pubblicati nel quadrimestre;
- 5) 19 schede analitiche delle tipologie di copertura.

IL RELATORE

F.to Paolo NERI

IL PRESIDENTE

F.to Tullio LAZZARO

Depositato in segreteria il 18 maggio 2010

IL DIRIGENTE

F.to Patrizio MICHETTI

RELAZIONE SULLA TIPOLOGIE DELLE COPERTURE ADOTTATE E SULLE TECNICHE DI QUANTIFICAZIONE DEGLI ONERI RELATIVE ALLE LEGGI PUBBLICATE NEL QUADRIMESTRE SETTEMBRE-DICEMBRE 2009

1. Considerazioni generali

Oltre alla legge finanziaria, alla legge di approvazione del bilancio di previsione ed alla riforma della legge di contabilità, nel periodo settembre-dicembre 2009 sono state pubblicate venticinque leggi, quattordici delle quali provvedono alla ratifica di trattati internazionali; tra queste ultime, otto sono prive di oneri e le residue sei comportano oneri di scarsissima entità.

La quasi totalità della legislazione di spesa - che nel quadrimestre assorbe risorse comunque largamente inferiori alla media degli esercizi precedenti (380 milioni circa nel triennio, di cui oltre 241 nel 2009) - è concentrata in due decreti legge, il primo dei quali (DL n. 135 del 25 settembre 2009, convertito con legge n. 166 del 20 novembre), originariamente connesso soltanto al recepimento di direttive comunitarie, ha notevolmente allargato il proprio raggio d'azione nel corso del procedimento di conversione, mentre il secondo (n. 152 del 4 novembre 2009, convertito con legge n. 197 del 29 dicembre) riguarda esclusivamente il proseguimento di alcune missioni militari di pace.

Nonostante il rilievo finanziario relativamente modesto, la legislazione del quadrimestre conferma così sia sotto il profilo della quantificazione degli oneri, sia sotto quello delle modalità di copertura le osservazioni più volte formulate dalla Corte, relative in particolare alla concentrazione delle disposizioni di spesa in provvedimenti d'urgenza ed alla presenza in moltissimi casi di modifiche ed aggiunte, anche di grande portata ed estranee all'oggetto iniziale del provvedimento, introdotte a seguito di emendamenti, spesso di origine governativa: ciò determina una estrema ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame parlamentare, in molti casi sostanzialmente limitato ad una sola delle due Camere, la mancanza o comunque l'insufficienza delle relazioni tecniche a corredo degli emendamenti, una generalizzata sommarietà dei chiarimenti e della documentazione forniti in risposta alle osservazioni e alle richieste formulate dalle

Commissioni bilancio, ai cui fini è invece quasi sempre necessaria l'acquisizione di nuove relazioni e note tecniche, di risposte del Governo, ecc., adempimenti tutti che richiedono comunque tempi non brevissimi.

Il maggior accentramento sostanziale delle decisioni di spesa nella funzione di governo, attuato nella forma dei provvedimenti di urgenza, ha così avuto come conseguenza l'affievolimento del controllo parlamentare sulle decisioni stesse sia - per quanto qui interessa - sotto il profilo dell'esame degli oneri dichiarati, sia sotto quello dei possibili riflessi di spesa di disposizioni assunte come finanziariamente neutre, sia sotto quello infine della congruità degli stanziamenti rispetto alle esigenze che si intendono soddisfare.

Trarre conclusioni e formulare suggerimenti per il superamento di questa situazione, non spetta alla Corte. Qui non può peraltro non rilevarsi, in via generale, che la situazione stessa si protrae nel tempo e investe la durata di più legislature: di conseguenza, occorre forse por mano a modifiche degli assetti normativi che tengano conto delle esigenze sottostanti i comportamenti concretamente posti in essere.

L'attuale periodo di emergenza economico-finanziaria ha certamente contribuito ad uno svolgimento talvolta affrettato della legislazione di spesa ed ha anche impedito il pieno dispiegamento degli effetti positivi dell'anticipo della manovra di bilancio contestualmente alla presentazione del DPEF, che avrebbe dovuto tra l'altro comportare la possibilità di affrontare in tempi brevi le riforme istituzionali ed organizzative necessarie per poter incidere in modo organico sui grandi comparti di spesa.

Si ritiene in particolare che ai fini di un ordinato svolgimento della legislazione di spesa occorra rivitalizzare la funzione dei fondi speciali di parte corrente e di parte capitale, funzione notevolmente appannata negli ultimi anni a favore di un reperimento delle risorse attraverso il ripetuto spostamento da un obiettivo ad un altro. L'allocazione delle risorse nei fondi speciali costituisce infatti la modalità organizzativa connessa per eccellenza ad una tempestiva programmazione degli obiettivi da conseguire ed alla precostituzione delle corrispondenti dotazioni finanziarie, consentendo così sia di soddisfare al meglio le esigenze di ordine e trasparenza delle decisioni di spesa, sia di concentrare la parte sostanziale delle decisioni stesse nella sessione di bilancio.

In questo quadro, la riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, specie quando si manifesti attraverso il ricorso alle disponibilità di vari Fondi, particolarmente dilatatosi negli ultimi anni, dovrebbe essere utilizzata soprattutto per far fronte ad esigenze imprevedibili che si manifestino nel corso dell'esercizio al di fuori della programmazione della spesa formulata nella sessione di bilancio.

Ulteriore negativa conseguenza - presente in talune disposizioni contenute nella legislazione del quadrimestre in esame - è la mancata, o quantomeno non chiara, aderenza tra l'esercizio in cui vengono reperite le risorse e quello di utilizzazione delle risorse stesse, con conseguente lesione del principio di annualità del bilancio.

Proprio in considerazione del grande incremento del ricorso alla riduzione di precedenti autorizzazioni di spesa, che è divenuta la modalità di copertura assolutamente prevalente, sarebbe tanto più necessaria l'indicazione, nella relazione tecnica, dei motivi del mancato utilizzo delle risorse per le finalità cui erano originariamente destinate sulla base della legislazione vigente e della eventuale presenza di programmi o comunque di esigenze di spesa che potrebbero determinare la necessità di ulteriori stanziamenti. Queste indicazioni mancano in concreto nella quasi totalità dei casi, specie per quanto riguarda la dotazione dei vari capitoli-fondo, fra cui soprattutto quelli per gli interventi strutturali di politica economica e per le aree sottoutilizzate, e sono per lo più sostituite da generiche assicurazioni circa la disponibilità delle risorse, assicurazioni assolutamente inidonee a soddisfare le esigenze ora indicate.

Una integrazione della normativa in tal senso, proposta dalla Corte in sede di audizione sulla riforma della legge di contabilità, non è stata però recepita nel testo definitivo della legge stessa.

Appare opportuno da ultimo far cenno alla circostanza che, ai sensi della nuova legge di contabilità, le clausole di neutralità finanziaria, frequenti anche nella legislazione del quadrimestre in esame e finora prive di riscontro, dovranno essere d'ora in poi supportate da una dimostrazione della neutralità stessa in sede di relazione tecnica. La nuova legge di contabilità prevede infatti espressamente quest'obbligo sia per i decreti legislativi (art.17 comma 2, ultimo periodo), sia per le leggi (art. 17 comma 7, quarto periodo), specificando per queste ultime che la relazione stessa deve riportare i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di

finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziare in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime.

2. La normativa concernente la copertura delle leggi di spesa nella nuova legge di contabilità

Il disegno di legge originario prevedeva la soppressione dell'obbligo di copertura dei nuovi o maggiori oneri di parte corrente recati dalla legge finanziaria (ora legge di stabilità) sancito dall'art. 11 comma 5 della legge 468.

La Corte aveva formulato al riguardo alcune osservazioni critiche, incentrate sul fatto che il dettato costituzionale esclude dall'obbligo di copertura la sola legge di bilancio, in quanto con essa "non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese" (art. 81, terzo comma, Cost.). La legge finanziaria (o di stabilità), realizzando il segmento sostanziale della manovra, è invece a pieno titolo soggetta all'obbligo di copertura (art. 81, quarto comma, Cost.).

La Corte non aveva neppure condiviso l'argomentazione secondo cui il rispetto dei vincoli europei quale limite all'assunzione di nuovi o maggiori oneri potesse essere ritenuto più rispondente all'evoluzione dell'ordinamento rispetto al vincolo costituzionale: esso infatti, non prevedendo altra sanzione se non l'applicazione di una sanzione pecuniaria al termine di un procedimento con forti caratteri di discrezionalità, non appare in grado di tutelare con la stessa cogenza del vincolo costituzionale l'effettiva copertura degli oneri stessi.

Come è noto, il testo finale ha ripristinato il vecchio testo, integrandolo con una disposizione relativa all'utilizzabilità degli eventuali margini di miglioramento del risparmio pubblico per la copertura finanziaria della legge di stabilità, purché risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

Per quanto riguarda i problemi connessi all'obbligo di copertura delle leggi di spesa, la Corte aveva avuto modo di esprimersi in varie occasioni, rilevando l'esigenza - che qui si conferma - di pervenire a soluzioni organiche, non più limitate alla salvaguardia del solo saldo netto da finanziare in termini di competenza, ma estese anche agli altri saldi di finanza pubblica, fabbisogno e indebitamento netto, direttamente

connessi con i vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (artt. 11 e 117, primo comma, Cost.).

Sulla scorta dell'esperienza maturata in proposito nelle annuali sessioni di bilancio, ove il criterio della copertura estesa anche ai saldi significativi in sede di Unione europea è stato da qualche tempo recepito, l'esecutivo aveva emanato una specifica disposizione (comma 7 dell'art. 60 del decreto legge n. 112 del 2008), che introduceva l'obbligo di copertura delle leggi anche per fabbisogno e indebitamento netto. La norma non è stata però, come è noto, accolta in sede di conversione nella legge n. 133, avendo il legislatore optato per una diversa formulazione che dispone la semplice acquisizione di elementi di valutazione su specifici e rilevanti effetti su fabbisogno e indebitamento netto, tramite la relazione tecnica, informazioni che dovrebbero dar luogo all'adozione di "atti di indirizzo" da parte delle competenti Commissioni parlamentari, previa relazione annuale di carattere riassuntivo e metodologico del Ministro dell'economia e delle finanze.

La legge 196 prevede che la relazione tecnica evidenzi anche gli effetti di ciascuna disposizione sugli andamenti tendenziali del saldo di cassa e dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni per la verifica del rispetto degli equilibri di finanza pubblica, formulando anche un'apertura verso una diversa impostazione attraverso il riferimento alla necessità della indicazione di criteri per la loro "quantificazione e compensazione nell'ambito della stessa copertura finanziaria". E' inoltre previsto che la relazione tecnica presenti un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari di ciascuna disposizione ai fini dei tre saldi ed evidenzi il raccordo degli oneri quantificati con le previsioni tendenziali del bilancio dello Stato, del conto consolidato di cassa e del conto economico delle amministrazioni pubbliche contenute nella Decisione di finanza pubblica (ex DPEF).

Si rileva comunque la necessità che vengano forniti maggiori elementi per consentire il superamento delle difficoltà metodologiche che si frappongono all'estensione del formale obbligo di copertura ai saldi stessi, difficoltà che potrebbero essere eventualmente superate attraverso l'adozione del bilancio di competenza economica in linea con il SEC'95.

La legge 196 contiene infine importanti miglioramenti della normativa vigente sia in tema di relazione tecnica, che deve ora, fra l'altro, fornire dimostrazione dell'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni recanti una clausola in tal senso sia nelle leggi sia nei decreti legislativi, specificare per le spese in conto capitale la modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e l'onere complessivo in relazione agli obbiettivi fisici previsti ed essere infine aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento tra i due rami del Parlamento, sia in tema di clausola di salvaguardia, di cui è rafforzata l'effettività attraverso l'indicazione preventiva delle misure di riduzione delle spese o di aumenti di entrata per far fronte agli eventuali scostamenti rispetto alle previsioni.

Per quanto riguarda da ultimo i compiti della Corte, la legge conferma il sistema delle relazioni trimestrali e recepisce la loro estensione ai decreti legislativi, già adottata nella prassi degli ultimi anni per iniziativa della Corte stessa, iniziativa la cui opportunità era stata a suo tempo condivisa in sede parlamentare.

3. La legge finanziaria e la copertura degli oneri di natura corrente

3.1 La legge finanziaria (n. 191 del 30 dicembre) completa la manovra di bilancio 2010/2013, iniziata prima dell'estate analogamente al precedente esercizio

In linea con le indicazioni del DPEF, la manovra rispecchia la scelta di cautela di programmare correzioni degli andamenti tendenziali di finanza pubblica soltanto a partire dal 2011, scelta che ha comportato l'adozione di provvedimenti di sostegno dell'economia vincolati esclusivamente ad un effetto neutrale sui saldi.

Come già rilevato dalla Corte nelle audizioni parlamentari dello scorso anno sui documenti di bilancio, questa scelta si è resa necessaria in ragione dei ridotti margini di manovra offerti dai conti pubblici italiani, resi ancora più rigidi dall'impatto della congiuntura economica sfavorevole, congiuntura che, rendendo estremamente difficile il controllo dell'evoluzione della spesa corrente primaria, ha sostanzialmente vanificato sia i vantaggi del minor carico di interessi sul debito, sia le intenzioni di graduale riduzione della pressione fiscale, salita nel 2009 al 43,2 per cento del prodotto rispetto al 42,9 del 2008 a causa di una contrazione delle entrate tributarie e contributive (2,3 per cento) inferiore a quella registrata dal PIL nominale (3,0 per cento).

3.2 Come è noto, a parziale copertura degli oneri di natura corrente recati dalla legge finanziaria, il differenziale risultante dal confronto tra il risparmio pubblico del progetto di bilancio a legislazione vigente e quello indicato nell'assestamento relativo all'esercizio in corso era stato utilizzato a partire dalla sessione di bilancio per il 2000 e fino a quella del 2003, anche in relazione alla nuova struttura della legge finanziaria e alla mutata situazione dei conti pubblici. Tale prassi era stata abbandonata per le sessioni di bilancio 2004, 2005 e 2006 e poi ripresa con le finanziarie per il 2007 e il 2008.

La Corte, pur senza contestare la legittimità dell'operazione, aveva sempre espresso perplessità sulla sua sostanza, richiamando anche l'attenzione sul fatto che il miglioramento stesso può verificarsi anche in presenza di saldi entrambi di segno negativo: in quest'ultima ipotesi, l'utilizzazione in parola appariva quantomeno del tutto estranea ad una buona pratica di bilancio.

Nelle audizioni dello scorso anno sul disegno di legge concernente la riforma delle norme di contabilità, la Corte aveva sottolineato l'opportunità di dare un forte segnale di vincolo ad un maggior rigore finanziario escludendo del tutto la possibilità di usare il miglioramento in parola per finalità di copertura in sede di legge di stabilità.

La nuova legge di contabilità ha parzialmente recepito tale orientamento, consentendo espressamente la sua utilizzazione per la copertura finanziaria della legge di stabilità, a condizione però che risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico, e realizzando così comunque un sostanziale progresso rispetto alla prassi precedente.

Nel caso specifico della manovra per il 2010, il problema non poteva comunque porsi, in quanto non solo il bilancio di previsione a legislazione vigente 2010 recava un saldo di risparmio pubblico negativo, ma il saldo stesso rappresentava un peggioramento rispetto a quello dell'assestamento relativo all'esercizio precedente (22.667 milioni di euro rispetto a 19.788). Pertanto, a ulteriore garanzia dell'effettiva copertura degli oneri correnti 2010 resta soltanto la differenza positiva - pari a 797 milioni di euro per il 2010 - tra gli oneri stessi e i relativi mezzi di copertura.

Gli oneri di natura corrente da coprire dell'intero triennio (17.364 milioni di euro per il 2010, 9.046 per 2011 e 6.858 per il 2012) derivano essenzialmente dall'articolato della legge (15.364 milioni nel 2010, 8.796 nel 2011 e 5.603 nel 2012) cui debbono aggiungersi oneri per 272 milioni nel 2010 allocati in tabella C. e minori entrate per circa 949 milioni per il 2010 e per somme largamente inferiori nel biennio successivo. Particolarmente contenuta è la quota di maggiori spese di parte corrente derivante dalle nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente (tabella A), pari a circa 780 milioni nel 2010, a soli 20 nel 2011 e a 880 nel 2012.

A quest'ultimo proposito, non possono che richiamarsi le osservazioni formulate nelle pagine che precedono sull'assoluta insufficienza delle allocazioni di risorse in tabella A rispetto alle necessità di copertura dei nuovi oneri recati dalla legislazione di spesa degli ultimi esercizi e sulle relative conseguenze negative sia sotto l'aspetto della programmazione della spesa sia sotto quello delle modalità di copertura.

Alla situazione ora descritta si accompagna poi un'allocazione di risorse in vari Fondi senza un loro indirizzo a specifiche esigenze di spesa, con la conseguenza che questi Fondi vengono ad assumere un'impropria funzione di fondi di riserva utilizzabili a copertura di nuovi oneri che insorgono nel corso dell'esercizio: in tal modo, viene pressoché totalmente a mancare la possibilità di conoscere in modo trasparente la quantità effettiva di risorse disponibili per la copertura di nuove esigenze di spesa da soddisfare.

La copertura degli oneri sopra indicati si rinviene anch'essa essenzialmente nelle norme contenute nell'articolato della legge, sia per quanto riguarda le nuove o maggiori entrate (7.621 milioni nel 2010, 3.021 nel 2011 e 2.221 nel 2012), sia per quanto riguarda la riduzione di spese correnti (10.341 milioni nel 2010, 6.077 nel 2011 e 5.265 nel 2012); un notevole contributo, specie per l'ultimo esercizio del triennio, è peraltro offerto dai definanziamenti di precedenti autorizzazioni di spesa di parte corrente disposti dalla tabella E, riguardanti pressoché integralmente il definanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (200 milioni nel 2010 e circa 1.908 nel 2012).

Si richiama da ultimo l'attenzione sul disposto del comma 250 dell'art. 2, relativo alla destinazione delle disponibilità del Fondo per esigenze urgenti ed indifferibili a sistemazione contabile delle partite iscritte nel conto sospesi di Tesoreria.

Al riguardo, considerate le differenze riscontrate nel trattamento di casi analoghi per partite aventi sostanzialmente la stessa natura, si esprime l'avviso che occorra una rivisitazione dell'intera materia delle regolazioni contabili e debitorie, che potrebbe eventualmente trovare collocazione nei provvedimenti attuativi della nuova legge di contabilità.

4. Osservazioni su singole leggi

4.1 Legge n. 166 del 20 novembre, di conversione del decreto-legge n. 135 del 25 settembre

Il decreto legge originario nasceva dall'esigenza di adempiere ad obblighi comunitari già giunti a scadenza e di porre rimedio alle numerose procedure di infrazione nei confronti dello Stato italiano a causa del ritardo o del non corretto recepimento di normative comunitarie, che in taluni casi si sono tradotte nella decisione da parte degli organi competenti nella decisione di ricorrere alla Corte di giustizia ai sensi dell'art. 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In un caso inoltre la Corte di giustizia aveva già definito il ricorso in senso sfavorevole allo Stato italiano e l'ulteriore resistenza all'adeguamento aveva indotto la Commissione ad avviare una nuova procedura di infrazione per mancata esecuzione della decisione della Corte stessa (art. 260 del Trattato).

Nel corso del procedimento di conversione sono state introdotte numerose nuove disposizioni, in parte estranee all'oggetto originario del provvedimento: alcune di esse presentano profili di criticità, esposti qui di seguito, che in parte permangono nonostante i chiarimenti, pur di non comune ampiezza, forniti dal Governo, anche per l'assenza di relazioni tecniche o comunque di note esplicative a corredo di taluni emendamenti.

Art. 2 comma 2

La norma prevede l'equiparazione del trattamento giuridico ed economico del personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle Ferrovie con quello del

personale dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo: tale equiparazione deve avvenire nel limite delle risorse disponibili e nel limite del numero di unità di personale compatibile con l'applicazione del trattamento sopraindicato nell'ambito delle risorse stesse. Il successivo comma 3 reca una clausola di neutralità finanziaria riferita all'intero articolo 2.

Peraltro, il D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34, contenente lo statuto dell'Agenzia, ha fissato la dotazione organica in 300 unità, mentre, secondo la nota tecnica alla disposizione in argomento, è ipotizzato il reclutamento di un numero di unità di personale di poco superiore a 200.

Resta pertanto non chiaro se e con quali risorse finanziarie si provvederà all'estensione alle restanti unità di personale del nuovo trattamento previsto. Nell'ipotesi invece che si sia inteso determinare una dotazione di personale inferiore a quella prevista dallo Statuto, sarebbe stato necessario esprimere l'intenzione stessa in modo chiaro, illustrando altresì i motivi della riduzione e la coerenza del nuovo assetto con le esigenze funzionali ed operative dell'Agenzia.

Art. 3 *bis*

La disposizione è intesa a recepire normative comunitarie in tema di contrasto al riciclaggio di denaro e di accrescimento della vigilanza e del controllo sul traffico navale.

A questo fine è prevista l'istituzione di un apposito Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze cui affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, le complessive risorse disponibili in conto residui non ancora impegnate e le risorse per contributi, anch'esse non ancora impegnate, dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1 comma 884 della legge finanziaria per il 2007 (erogazioni alle imprese nazionali al fine della realizzazione di progetti e programmi ad elevato contenuto tecnologico nei settori aeronautico e spaziale e nel settore dei prodotti elettronici ad alta tecnologia).

Al riguardo, premesso che la norma è priva di relazione tecnica e che configura una deroga -peraltro non nuova- ai principi contabili generali in tema di annualità del bilancio, si segnala che nel testo della legge manca la quantificazione delle complessive